

	<b>ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE</b> <b>"GINO ZAPPA"</b>		
	Via Achille Grandi, 4 - 21047 Saronno (VA) <b>Telefono:</b> 02 960 31 66 - <b>Fax:</b> 02 967 014 31 <b>Cod.Univ.Uff.:</b> UFMUGQ - <b>Cod.Fisc.:</b> 94000170129 - <b>Cod.Mecc.:</b> VATD08000G <b>E-mail:</b> vatd08000g@istruzione.it - <b>Sito web:</b> www.itezappa.edu.it		
 Unione Europea	<b>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</b>		 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)			

Prot. 1467/I.1

Saronno, 11 marzo 2020

Agli Assistenti tecnici

**Visto** il DPCM del 08 marzo 2020;

**Vista** la Nota Ministeriale n. 279 del 8 marzo 2020 e la Nota Ministeriale n. 323 del 10 marzo 2020;

**Visto** l'art.1256 del Codice Civile;

**Considerata** la situazione di emergenza epidemiologica in continua evoluzione;

**Considerato** che non è possibile effettuare il lavoro agile da parte degli assistenti tecnici;

**Preso Atto** della necessità di limitare gli spostamenti delle persone e di ridurre la presenza contemporanea del personale in servizio nell'edificio scolastico;

**Tenuto conto** che tutti gli Assistenti tecnici dovranno fruire preliminarmente di tutti i giorni di ferie residui relativi all'anno scolastico 2018/2019 durante i giorni di sospensione in cui non sono in servizio, fino all'esaurimento di tutte le suddette ferie;

**Vista** la proposta di organizzazione e turnazione del lavoro degli Assistenti tecnici formulata in data odierna dalla DSGA

#### **il Dirigente Scolastico decreta**

- che gli Assistenti tecnici siano presenti nell'Istituto Tecnico Commerciale "Gino Zappa" a turno (come da allegato) per tutto il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, partendo da giovedì 12 marzo p.v.
- gli Assistenti tecnici sono tenuti a garantire la reperibilità in caso di necessità.

Il Dirigente Scolastico, in applicazione della Nota Ministeriale n. 323 del 10 marzo 2020, verificherà che periodi di ferie non godute, da consumarsi entro il mese di aprile, vengano utilizzate per sopperire alla mancata prestazione lavorativa. Esaurite le ferie dell'anno precedente, la mancata prestazione lavorativa ricadrà nella fattispecie dell'art. 1256 c.2 c.c. (obbligazione divenuta temporaneamente impossibile).

Le presenti misure potranno subire variazioni, al fine di garantire i livelli essenziali del servizio oppure a seguito di eventuali ulteriori disposizioni ministeriali.

Il Dirigente Scolastico  
Ing Elena Maria D'Ambrosio